

Roma, 15 giugno 2011

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Area Genio Civile di Roma  
Via Capitan Bavastro 108  
00154 ROMA

*Raccomandata AR*

Alla c.a., Arch. LUCIANO MANFREDI

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Area Genio Civile di Latina  
Piazza del Popolo 10  
04100 LATINA

*Raccomandata AR*

Alla c.a., Ing. MILAZZO FILIPPO

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Area Genio Civile di Cassino  
Via Enrico De Nicola 79  
03043 CASSINO (FR)

*Raccomandata AR*



Alla c.a., Ing. PANARELLO GIUSEPPE

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Area Genio Civile di Frosinone  
Viale Mazzini 133  
03100 FROSINONE

*Raccomandata AR*

Alla c.a., Ing. MAIOLO ORLANDO

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture



Area Genio Civile di Rieti  
Via Flavio Sabino 13  
02100 RIETI

*Raccomandata AR*

Alla c.a., Ing. PERON MAURIZIO

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Area Genio Civile di Viterbo  
Viale Marconi  
01100 VITERBO

*Raccomandata AR*

Alla c.a., Arch. LUCIANO MANFREDI

Spett.le  
REGIONE LAZIO  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Via Capitan Bavastro n. 108  
00154 ROMA

*Raccomandata A/R*

Alla c.a., Arch. Luciano MANFREDI


**OGGETTO: Competenze professionali attribuite ad Ingegneri, Architetti e Geometri nell'ambito della progettazione e direzione lavori di autorizzazioni ad edificare in zona sismica**

#### ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA


Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Lazio indicati in calce, espongono quanto segue.

1. Come è ben noto, negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante aggiornamento della normativa antisismica che ha avuto inizio con l'ordinanza n. 3274 del 2003 della Presidenza del Consiglio e si è conclusa con l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il nuovo DM 14 gennaio 2008.

L'articolato progetto di riforma della materia ha comportato una vera rivoluzione nella materia che, come anche osservato dall'Assemblea



5



Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il parere n. 126/09, ha indotto il Supremo Organo Tecnico ad affermare che l'attività di progettazione (e con essa quella di direzione) secondo le nuove previsioni del DM 14 gennaio 2008 va considerata attività che richiede una conoscenza avanzata delle discipline dell'ingegneria, strutturale e geotecnica (la scienza e la tecnica delle costruzioni, la geotecnica, la dinamica, l'analisi matematica). In tal senso, l'organo tecnico consultivo ha puntualizzato che "Il progetto strutturale, dunque, richiede al professionista che lo redige (Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008) conoscenze, valutazioni, calcoli, che all'eriscono ad un livello superiore a quello delle metodologie standardizzate. Ogni struttura, peraltro, è prototipo di se stessa, per concezione, caratteristiche, azioni e sito, tale cioè da comportare specifiche modellazioni (geologica, geotecnica, sismica, ...), per morfologia dei luoghi, presenza di altre costruzioni ecc".

Alla luce delle suesposte deduzioni è incontestabile che la progettazione di costruzioni civili con strutture e la loro direzione, con specifico riferimento alle costruzioni in zone sismiche, è riservata solo agli Ingegneri ed Architetti iscritti nei relativi albi professionali.

2. Nell'ottica della delicatezza della *ratio* sottesa alla normativa menzionata al § 1, le Aree Regionali del Genio Civile come quella in indirizzo, assumono, tra le altre competenze e responsabilità, anche la funzione di organo amministrativo deputato alla verifica, vigilanza ed al vaglio dei progetti relativi alle costruzioni civili. In particolare, in relazione alle costruzioni civili con strutture portanti ed in forza del combinato disposto degli artt. 93 - 94 DPR n. 380/2001 e 103 del medesimo DPR, i funzionari del Genio Civile o dell'Ufficio tecnico regionale assumono responsabilità apicali nell'ambito dell'attività di controllo, di vigilanza e di autorizzazione. In tal senso, è possibile affermare che il funzionario del Genio Civile è responsabile della vigilanza sui lavori di costruzione di un'opera, risultando "il garante più autorevole e qualificato della costruzione a regola d'arte dell'edificio" (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 14/04/1999, n. 436) ed esso funzionario riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito del procedimento autorizzatorio di edificazione, quale in particolare quello in zona sismica.

3. Nonostante la chiara evidenza della delicatezza delle menzionate attività, risulta che, ancora oggi, professionisti diversi dagli ingegneri ed architetti - quali i geometri e i periti edili - continuano a progettare e dirigere costruzioni civili con strutture, anche in zone sismiche, ciò in aperta violazione della vigente normativa portata sia del DM 14 gennaio 2008 citato sia dal R. D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Ebbene, tale fenomeno si pone in netto contrasto con i principi dell'ordinamento che, nell'ambito delle reciproche competenze professionali tra gli Architetti e gli Ingegneri da una parte ed i Geometri



dall'altra (ma analogo discorso può essere fatto con riferimento ai periti edili), impongono limiti operativi invalicabili così come riconosciuti dalle norme e dalla Giurisprudenza espressa in materia.

In maggior dettaglio e con riguardo alla progettazione ed alla direzione lavori, la competenza professionale dei Geometri trova la sua disciplina fondamentale nell'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 il quale, nel precisare l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale dei geometri, dispone alla lettera l) che tali professionisti possano, tra l'altro, svolgere attività di progettazione di costruzioni rurali e, alla lettera m), che tali professionisti possano svolgere l'attività di progettazione, direzione e vigilanza "di modeste costruzioni civili"

Nello specifico ambito degli immobili civili in cemento armato, la Giurisprudenza ha dato corpo e sostanza alla normativa generale, riconoscendo che "il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, all'art. 16, lett. m), limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1 - v.Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365" (Cassazione Civile Sez. II, 21 marzo 2011, n. 6402).

L'orientamento delle Corti è nella medesima direzione di quello del Legislatore. Infatti, con l'emanazione del D.M. 14 gennaio 2008, è stata rafforzata l'esclusiva competenza di Ingegneri ed Architetti per la redazione di progetti e direzione lavori con strutture anche ai fini antisismici, precludendo che differenti professionalità, come quelle dei Geometri, possano legittimamente presentare al Genio Civile progetti di tal guisa pretendendone l'approvazione.

4. Senonchè, il fenomeno descritto al § 3, non ha trovato sino ad oggi alcun argine da parte dei Dirigenti di Area Regionali del Genio Civile in indirizzo nell'attività di controllo descritta al § 2 che precede. Infatti, è dato riscontrare come i citati uffici pubblici, in spregio alla cogente normativa e nonostante le rimostranze degli Ordini Professionali, non solo continuano a concedere autorizzazioni di costruzioni civili con strutture oggetto di progettazione c/o di direzione da parte di geometri e periti edili, ma anche omettono di denunciare l'esercizio non consentito di attività professionale alle competenti autorità.

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

Luigi

Tale modo di procedere potrebbe rappresentare una condotta penalmente rilevante a carico dei funzionari ed, in particolare, del Dirigente di Area del Genio Civile per il reato di "Omessa denuncia di reato" previsto e punito dall'art. 361 del codice penale che appunto punisce il pubblico ufficiale, il quale ometta o ritardi di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Infatti, atteso che, come ben espresso dalla giurisprudenza di cui al § 3, i geometri ed i periti edili non possono assolutamente progettare o dirigere costruzioni edili con strutture trattandosi di attività che esulano dalle loro competenze professionali, detti geometri e periti commettono il reato di "Esercizio abusivo di professione" punito dall'art. 348 del codice penale.

Allo stesso modo, è incontestabile che i funzionari addetti all'Ufficio del Genio Civile ed il relativo Dirigente di Area, nella loro qualità di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale, potrebbero integrare con la loro condotta il reato sopra citato di "Omessa denuncia di reato", in quanto, pur essendo venuti a conoscenza - in ragione delle attività, di natura, accertativa, costitutiva e certificativa, poste in essere alla stregua del combinato disposto tra gli artt. 93 - 94 DPR n. 380/2001 e 103 del medesimo DPR - non solo rilasciano l'autorizzazione al progetto presentato da soggetto non abilitato, ma anche omettono la relativa denuncia alle Autorità competenti.

In ragione di quanto sopra esposto, i deducenti Ordini come sotto indicati

**invitano e diffidano**

i Dirigenti di Area del Genio Civile in indirizzo e precisamente l'Arch. LUCIANO MANFREDI, l'Ing. MAIOLO ORLANDO, l'Ing. PANARELLO GIUSEPPE, l'Ing. MILAZZO FILIPPO, l'Ing. PERON MAURIZIO, e l'Arch. Luciano MANFREDI:

a) a garantire lo scrupoloso rispetto della disciplina di cui all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e s.m.i., in relazione alla disciplina di controllo e vigilanza di cui all'art. 103 DPR n. 380/2001 e, per l'effetto, ad adottare ogni opportuno provvedimento, anche di carattere organizzativo, affinché siano respinte le istanze di autorizzazione anche in zona sismica di costruzioni civili con strutture oggetto di progettazione e/o di direzione da parte di professionisti diversi dagli Ingegneri e/o Architetti;

b) a proporre la necessaria denuncia di reato per esercizio abusivo di professione ex art. 348 c.p. nell'ipotesi di presentazione di progetti redatti o diretti da Geometri o, comunque, professionisti diversi dagli Ingegneri e/o Architetti relativi a costruzioni civili, anche in zona sismica, con strutture;

*Manfredi*

*Orlando*

*Giuseppe*

*Filippo*

*Maurizio*

*Manfredi*

*Manfredi*

*Manfredi*

*Manfredi*

significano

ai predetti Dirigenti di Area del Genio Civile in indirizzo che l'eventuale mancata ottemperanza a quanto indicato alla lettera b) che precede potrebbe costituire fattispecie di reato a carico dei medesimi Dirigenti e/o funzionari per "Omessa denuncia di reato" prevista e punita dall'art. 361 c.p.

invitano

i predetti Dirigenti di Area del Genio Civile in indirizzo a dare comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dalla presente, ai deducanti.

Distinti saluti.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI LATINA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI LATINA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI RIETI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI ROMA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI ROMA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI VITERBO